

infolavoro
Costo orario
per i lavoratori
del settore Turismo

pag. 3

infolavoro
Licenziamento per uso
improprio di facebook

pag. 4

infoeconomia
Convertito in Legge
il Decreto Crescita

pag. 4

infodiritto
L'anatocismo bancario:
evoluzione giurisprudenziale
e legislativa

pag. 5

inevidenza
Cooperative di comunità:
bando di Coopfond

pag. 6

inevidenza
Agricoltura sociale:
il bando regionale

pag. 6



Nomina organo di controllo: i nuovi parametri

Con l'approvazione in via definitiva della legge di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto "Sblocca-cantieri", sono state apportate modifiche significative al testo dell'art. 2477 del Codice Civile, concernente l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

In particolare, **sono stati riscritti i parametri dettati dall'art. 2477 c.c.**, già recentemente modificati dal Decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa).

I **nuovi parametri** previsti dall'art. 2477 c.c., così come modificati dal Decreto Sblocca cantieri, sono i seguenti:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20.**

L'obbligo di nominare l'organo di controllo scatta **se per due esercizi consecutivi viene superato anche solo uno dei tre parametri** poc'anzi citati.

I primi esercizi sociali da considerare sono 2017 e 2018.

Si precisa che non subiscono modifiche tutte le altre condizioni previste dal medesimo art. 2477 C.C. per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle srl (la redazione del bilancio consolidato, il controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti e, per le sole società cooperative, l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi, come previsto dall'art. 2543 cod. civ.).



info lavoro

Trasferimento d'azienda, diritti dei lavoratori e fondo di garanzia	pag.3
Costo orario per i lavoratori del settore Turismo	pag.3
Cooperativa in crisi: riduzione della retribuzione e rispetto del minimale contributivo	pag.3
Licenziamento per uso improprio di facebook	pag.4
Vietata la rinuncia al TFR durante il rapporto di lavoro	pag.4
INPS: inquadramento dei lavoratori delle cooperative agricole	pag.4

info economia

Convertito in Legge il Decreto Crescita	pag.4
---	-------

info diritto

L'anatocismo bancario: evoluzione giurisprudenziale e legislativa	pag.5
---	-------

in evidenza

Nomina organo di controllo: i nuovi parametri	pag.1
Cooperative di comunità: bando di Coopfond	pag.6
Finanziamenti a favore del settore turistico per lo sviluppo di servizi turistici innovativi	pag.6
Agricoltura sociale: il bando regionale	pag.6

130 anni di
cooperazione
italiana

1957: l'orgoglio dei cooperatori liguri per la Casa del cooperatore	pag.7
---	-------

in scadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.9
-------------------	-------

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP  **legacoop** 
LIGURIA ASSICURAZIONI
NUOVI SCONTI PER TE

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

<< continua da pag. 1

Infine, si ricorda che “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”, cioè **entro il 16/12/2019**.

Così dispone l'art. 379, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Come noto, **le cooperative in regime di srl**, volontariamente o al superamento dei limiti di cui all'art. 2477, possono nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore: se si opta per il sindaco unico o per il collegio sindacale, anche la funzione di revisione potrà essere attribuita al medesimo organo di controllo, se composto da iscritti nel registro dei revisori legali, oppure potrà essere affidata ad un revisore esterno o una società di revisione.

Per **le cooperative in regime di Spa**, invece, non è possibile optare per il sindaco unico: esse devono nominare sempre il collegio sindacale, sia in caso di attivazione facoltativa, sia nel caso di obbligo per il superamento dei limiti di cui all'art. 2477 C.C., e comunque devono nominare il revisore legale in ogni caso, anche in assenza dell'organo di controllo, a meno che non attribuiscono le funzioni di revisione al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti (facoltà preclusa alle società che redigono il bilancio consolidato).



info **lavoro**

Trasferimento d'azienda, diritti dei lavoratori e fondo di garanzia

L'articolo 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda” prevede una serie di tutele per i dipendenti; i primi due commi dell'articolo 2112 c.c. così dispongono: «1. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro».

La protezione dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimento d'azienda è stata poi oggetto della direttiva n. 23/2001/CE e le conseguenze dell'applicazione della predetta disciplina, nei casi di intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/82, sono state espone nella circolare INPS n. 74 del 15/7/2008.

Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia e del nuovo contesto normativo di riferimento, anche in una prospettiva di deflazione del contenzioso e per assicurare uniformità di condotta, l'INPS ha emanato il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019 (<https://bit.ly/2YtUw3v>), con il quale impartisce le indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d'azienda.

Costo orario per i lavoratori del settore Turismo



Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, a valere dai mesi di gennaio e febbraio 2018; gennaio 2019; febbraio 2020; marzo, novembre e dicembre 2021, è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto Direttoriale n. 7 del 1° febbraio 2019 (<https://bit.ly/2FNHxCE>), contenente la determinazione del **costo orario del lavoro per**

i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo, comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”, a valere per i periodi sopra citati.

Cooperativa in crisi: riduzione della retribuzione e rispetto del minimale contributivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15172 del 04.06.2019 (<https://bit.ly/2Lz4kpy>), ha stabilito che “anche nel caso in cui una società cooperativa delibere uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001, la contribuzione previdenziale deve essere comunque rapportata al c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, e non ai minori importi concretamente erogati”.

Licenziamento per uso improprio di facebook



Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2636 del 10/6/2019, ha considerato legittimo il licenziamento di **una dipendente che con messaggi su Facebook rivelava informazioni aziendali riservate**.

La dipendente aveva installato sul cellulare aziendale l'applicazione Facebook e la utilizzava con il proprio profilo personale; durante un periodo di malattia il telefono era rimasto in azienda e i messaggi in arrivo sono stati controllati dal datore di lavoro, il quale ha scoperto che la dipendente utilizzava il telefono per messaggi privati nell'orario di lavoro e forniva a ditte concorrenti nominativi e recapiti di promotori dell'azienda datrice di lavoro.

A seguito del licenziamento per giusta causa, la dipendente ha presentato ricorso presso il tribunale del lavoro, ricorso respinto in quanto il telefono aziendale può essere controllato dal datore di lavoro.

La sentenza ha stabilito che *“costituisce grave illecito disciplinare, tale la giustificare il licenziamento per giusta causa il comportamento del dipendente che, oltre ad installare indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale e ad impiegare tale dispositivo per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro, riveli informazioni e notizie riservate riguardanti l'impresa ad aziende concorrenti dirette, che possano anche solo potenzialmente agevolare l'attività di imprese rivali. La condotta è così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Viene, infatti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro e la relativa aspettativa sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa”*.

Vietata la rinuncia al TFR durante il rapporto di lavoro

Con ordinanza n. 14510 del 28 maggio 2019 (<https://bit.ly/2RSifls>), la Corte di Cassazione ha riaffermato che “il diritto alla liquidazione del TFR del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro. La rinuncia del lavoratore è radicalmente nulla, ai sensi del comma secondo dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuate”.

La Cassazione, con questa pronuncia, conferma un principio già stabilito con sentenza n. 4822 del 2005 già confermata con la sentenza n. 23087 del 2015.

INPS: inquadramento dei lavoratori delle cooperative agricole

L'INPS, con la circolare n. 94 del 20.06.2019 (<https://bit.ly/2Yuo6G9>), dopo aver premesso che “tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, sono tenuti, per gli

operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata” ha inteso fornire “chiarimenti relativamente ai soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli”.

In particolare:

- per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi deve ricorrere la condizione che tutti i soci rivestano la qualifica di imprenditori agricoli: in questo caso, tali società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti;
- per le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione ricorre l'obbligo dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura, quando l'attività sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci; ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale; tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell'industria.

info **economia**

Convertito in Legge il Decreto Crescita

Dopo il voto del Senato che, nella seduta del 27 giugno 2019, ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34/2019 (<https://bit.ly/2Wdzogh>), è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (<https://bit.ly/302XIct>), riguardante le **misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**.



L'anatocismo bancario: evoluzione giurisprudenziale e legislativa



L'anatocismo è una particolare modalità di conteggio utilizzato in ambito bancario, in base al quale gli interessi scaduti vengono aggiunti alla somma capitale, e sono quindi suscettibili di generare interessi a loro volta.

L'uso dell'anatocismo nei contratti di conto corrente bancario, pacificamente ammesso per decenni, ha portato dagli anni '90 in poi ad una serie di contrasti tra la giurisprudenza e il legislatore nazionale.

Si ritiene utile pertanto ripercorrere brevemente l'evoluzione giuridica dell'anatocismo nel recente periodo.

Il Codice Civile stabilisce, all'art. 1283, che questa modalità di calcolo degli interessi possa essere utilizzata solo in seguito a domanda giudiziale o convenzione, per i soli interessi scaduti da almeno 6 mesi; fa salvi gli **usi contrari**.

In virtù di tale deroga, gli istituti di credito hanno spesso applicato l'anatocismo su interessi scaduti trimestralmente, qualificando come uso normativo tale prassi, interpretazione corroborata dalla costante giurisprudenza del periodo.

Ciò è avvenuto fino a quando la Corte di Cassazione, con due sentenze del 1999, ha effettuato un importante revirement sulla questione, affermando la natura di uso negoziale (e non normativo) di tale consuetudine, ritenendo che l'adesione dei clienti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi non costituisca una "spontanea adesione a norme di diritto oggettivo", ma una accettazione dovuta alla impossibilità di negoziare tali clausole, in mancanza della quale verrebbe precluso l'accesso al servizio bancario.

La Corte, con tali pronunce, ha stabilito l'illegittimità di clausole che consentono una capitalizzazione degli interessi inferiore ai 6 mesi, in violazione dei limiti imposti dall'art. 1283 cc, con la conseguenza della loro nullità.

A fronte delle numerose richieste di rimborso avviate in seguito a queste sentenze, al fine di ridurre il contenzioso originatosi tra banche e privati, è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. n. 342/99, che ha previsto la modifica dell'art. 120 TUB, assegnando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito CICR) il compito di stabilire, con apposita delibera, modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi; ha altresì fatto salve le clausole già contenute nei contratti stipulati prima di tale delibera, con l'obbligo di adeguarle a quanto successivamente previsto dal CICR.

Con sentenza n. 425 del 10 ottobre 2000, la Corte Costituzionale, investita di molteplici ricorsi circa l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.Lgs. 342/99, ha stabilito che tale disposizione, prevedendo una sanatoria generale delle clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 22 aprile 2000, svincolata dall'indicazione di specifici vizi e da qualsiasi riferimento al Testo Unico Bancario, costituisca una violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, e ne ha quindi dichiarato

l'illegittimità costituzionale.

In seguito a tale pronuncia, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, confermando la nullità delle clausole di conteggio trimestrale (21095/2004) e di conteggio annuale a favore della banca (24418/2010), ammettendo al contempo la capitalizzazione su base annuale se effettuata sugli interessi a debito e a credito, e non solo in favore della banca.

Il legislatore è allora intervenuto con la Legge di Stabilità 2014, con la quale ha ulteriormente ristretto l'operatività di tale strumento, escludendo infatti, con la modifica dell'art. 120 TUB, che gli interessi già capitalizzati potessero generare ulteriori interessi; per questo motivo, i commentatori di quel periodo parlavano già di "pietra tombale posta sull'infausto istituto dell'anatocismo".

Senonché, con il DL n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito in legge n. 49/2016, è stata introdotta una ulteriore modifica dell'art. 120 TUB, questa volta prevedendo un diverso meccanismo di conteggio degli interessi al 31 dicembre di ogni anno, con esigibilità a partire dal 1° marzo dell'anno successivo, e la possibilità di approvazione anticipata da parte del correntista della capitalizzazione di tali interessi scaduti, previsione considerata da molti commentatori come un parziale ritorno dell'anatocismo già in precedenza espunto dall'ordinamento.

Come si può evincere dalla breve narrazione presentata, la disciplina dell'anatocismo ha subito molteplici modifiche secondo indirizzi non sempre concordanti; per quanto riguarda i risvolti pratici di quanto appena detto, può esservi la possibilità di promuovere azione di rimborso delle somme versate a titolo di interessi anatocistici per i contratti di conto corrente più risalenti, salva la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.

Per quanto riguarda i conti correnti più recenti, invece, le possibilità sono più marginali, viste le modifiche al TUB.

In entrambi i casi, comunque, è necessario, al fine di valutare l'eventuale esperimento dell'azione legale, analizzare le clausole contrattuali stipulate caso per caso, a causa dello spiccato tecnicismo della materia, per verificare le concrete possibilità di tutela in giudizio, attuando al contempo una verifica del rispetto delle norme del Testo Unico Bancario da parte dell'istituto di credito con cui è stato attivato il conto corrente.

*A cura del Dott. Valter Semino
Studio Legale Ivaldi*

inevidenza

Cooperative di comunità: bando di Coopfond

Scade il **31 agosto 2019** il termine per partecipare al bando Coopstartup “Rigeneriamo comunità”.

Si tratta dell’iniziativa promossa da Legacoop e da Coopfond - con il sostegno di Banca Etica, Fondazione Finanza Etica, e la partnership con soggetti dell’associazionismo e della promozione territoriale - per favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di cooperative di comunità.

Destinatari:

- **gruppi, composti da almeno 3 persone, che intendano costituire un’impresa cooperativa aderente a Legacoop;**
- **cooperative aderenti a Legacoop costituite a partire dal 1° gennaio 2018.**

I gruppi e le cooperative neocostituite che intendano partecipare al bando devono avere sede, e prevedere che il proprio progetto si sviluppi, in aree interne, piccoli comuni, aree urbane degradate, aree agricole incolte o abbandonate, aree naturalistiche e naturali protette, aree di interesse storico, paesaggistico e culturale.

Al bando sono ammessi idee e progetti imprenditoriali indirizzati al potenziamento delle risorse e al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali attraverso lo sviluppo di una combinazione di attività quali, ad esempio, interventi finalizzati alla riqualificazione di beni che rispondono a un interesse pubblico, alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, allo sviluppo di energie rinnovabili, al riuso e al riciclo.

Le candidature dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Coopstartup raggiungibile dal sito www.coopstartup.it/rigeneriamocomunita

Il bando prevede una prima selezione di 20 progetti ai quali sarà garantito un supporto di formazione e di assistenza tecnica per la redazione del business plan che dovrà prevedere un piano di raccolta fondi attraverso il crowdfunding. Per i promotori di questi progetti è prevista la partecipazione gratuita a un corso di formazione in aula organizzato dai promotori e partner di progetto; l’accesso gratuito alla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal basso”; l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop, anche se non rientranti tra i progetti vincenti.

Al termine di una seconda selezione, verranno scelti i 7 progetti vincitori cui saranno garantiti l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte delle strutture e organizzazioni territoriali di Legacoop e, se decideranno di aderire a Legacoop, il raddoppio di quanto raccolto con il crowdfunding fino ad un massimo di 10mila euro, erogati da Coopfond.

A tutti i gruppi e neocooperative iscritti al bando sarà garantito l’accesso gratuito ad un programma di formazione finalizzato alla costituzione di startup cooperative attraverso la piattaforma di elearning “10 Steps and Go”.

Finanziamenti a favore del settore turistico per lo sviluppo di servizi turistici innovativi

Si ricorda che il **16 luglio 2019** scade il termine per presentare le domande, da inoltrate esclusivamente utilizzando il sistema “bandi on line”, per essere ammessi all’agevolazione prevista dalla Regione Liguria a favore del settore turistico per la realizzazione di servizi turistici anche innovativi.

Le modalità attuative dell’avviso prevedono finanziamenti (da un minimo di

10mila euro ad un massimo di 50mila euro) concedibili – su fondi di rotazione - fino all’80% degli interventi ammissibili e a tasso agevolato con durata fissata in 5 anni (preammortamento: 24 mesi).

Ogni dettaglio è rinvenibile su questa pagina: <https://bit.ly/306irqc>

Agricoltura sociale: il bando regionale

Un milione e 720mila euro dalla misura 16.09 del PSR dedicata ai **progetti per l’inserimento lavorativo di soggetti delle fasce deboli nell’agricoltura**: i progetti potranno avere una durata di 24 mesi e comprenderanno fasi di educazione formazione, percorsi di inclusione sociale e accoglienza, attività e terapie assistite, nonché la gestione di aree verdi.

“Accogliamo con grande interesse l’uscita del bando del P.S.R. sull’Agricoltura Sociale che attendavamo da lungo tempo – commenta Marcello Maimone, responsabile responsabile del settore agroalimentare per Legacoop Liguria -. In tutte le provincie liguri le cooperative sociali e quelle agricole si stanno attivando per sviluppare progetti in collaborazione. Il nostro impegno in questo campo è antico e importante, la misura ci permette di poter individuare ulteriori elementi di innovazione da portare a sistema insieme al consolidamento delle molte esperienze in corso. Il lavoro comune in Alleanza delle Cooperative sarà uno degli elementi di innovazione.”

Le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo regionale (SIAR), a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria **entro il termine ultimo del 31 luglio 2019.**

Ogni dettaglio su questa pagina: <https://bit.ly/2Jm3Ujt>



«La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

1957: l'orgoglio dei cooperatori liguri per la Casa del cooperatore



«Intendono farsi onore anche i cooperatori spezzini: partono in ritardo, ma sono decisi a colmare il distacco. Dopo tanto silenzio, i bravi amici del golfo incantato ci hanno trasmesso i primi risultati, accompagnandoli con una lettera nella quale ci dicono tra l'altro: si tratta di un primo elenco, comprendente poche cooperative, ma vi possiamo fin d'ora garantire che, anche se partiti in ritardo, **i cooperatori spezzini sapranno farsi onore nella campagna per dare alla Lega una sede degna della sua funzione.**

Una sincera lode agli amici della Spezia e a quelli della Federazione per la bella e giusta impostazione dei principi ispiratori della campagna, ai dirigenti delle cooperative per la intelligente comprensione dell'iniziativa e per il modo plebiscitario con cui vi parteciperanno, **segundo l'esempio di queste mirabili antesigiane:**

Coop "1° Maggio", San Terenzo di Lerici – Coop Proletaria Miticoltri, Pagliari (SP) – Alleanza Provinciale Cooperativa, La Spezia - Cooperativa di consumo, Pugliola (Lerici) – Cooperativa "Stella Polare", Romito Magra – Cooperativa Popolare, Marola – Cooperativa Ferrovieri, La Spezia – Cooperativa "Il Progresso", Chiappa – Cooperativa "Il Risveglio", Pegazzano – Cooperativa di consumo e agricola, Manarola – Cooperativa "Cindoli", San Benedetto – Consorzio Provinciale cooperative di consumo e agricole, La Spezia – Cooperativa "Proletaria", Sarzana.

Si è poi riaffacciata, con un elenco di partecipanti abbastanza nutrito, la Federazione di Savona, che migliora così notevolmente la sua graduatoria e ancora la migliorerà dati i propositi di lavoro metodico degli amici savonesi.

Ed ecco le **fondatrici di Savona, che si affiancano encomiabilmente alle consorelle** di tutta Italia:

Cooperativa Pescatori "Colombo", Savona – Consorzio Produttori Latte Santuario, Savona – Sms Cantagalletto Funivie, Savona – Cooperativa operaia di consumo, Cadibona – Cooperativa facchini "Sabatia", Vado Ligure – Sms "Doveri e diritti", Savona – Cooperativa operaia di consumo, Bragno – Sms Macchinisti "XXIV Aprile", Savona – Cooperativa Calafati Carpenteri, Savona – Cooperativa agricola provinciale, Savona – Cooperativa di consumo, Spotorno – Cooperativa Edile Savonese, Savona».

da: «La Cooperazione Italiana», 1° maggio e 12 giugno 1957.

La Casa del cooperatore è naturalmente la Sede nazionale di Legacoop a Roma, in via Guattani, progettata nel 1954 dalla Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia e recentemente aperta al pubblico per gli Open House di Roma. Il giornale La Cooperazione Italiana lanciò una sottoscrizione che occupò a lungo le prime pagine, in una sorta di competizione tra le cooperative che si intensificò durante il Mese della cooperazione, pubblicando elenchi di sottoscrittori e inviti a intensificare l'attività di sostegno alle spese dell'edificio [ST].

Fotografie: Archivio Coop Liguria.



In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incurando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale: <http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.





in scadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

Area PAGHE

8 Luglio 2019

Mod. 730 (CAF/proff. abilitati)

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4

Mod. 730 (datori di lavoro)

I datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 ed inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730

Mod. 730 (dipendenti/pensionati)

Lavoratori dipendenti/pensionati consegnano al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale i Modd. 730 e 730-1

10 Luglio

INPS - PERSONALE DOMESTICO

Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE

Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa (trimestre precedente)

16 Luglio

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI (I trimestre)

versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al I trimestre

22 Luglio

PREVINDAI E PREVINDAPI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente

23 Luglio

MOD. 730 (CAF e proff. abilitati)

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dall'1 luglio al 23 luglio: consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4

31 Luglio

MOD. 730-OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese)

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente

LIBRO UNICO

Registrazioni relative al mese precedente

Area CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di giugno riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:
<https://bit.ly/2EWmo65>

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
LIGURIA